

REGOLAMENTO (UE) 2019/2155 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA**del 5 dicembre 2019****che modifica il regolamento (UE) n. 1163/2014 sui contributi per le attività di vigilanza (BCE/2019/37)**

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 3, secondo comma, l'articolo 30 e l'articolo 33, paragrafo 2, secondo comma,

vista la consultazione pubblica e l'analisi condotta in conformità all'articolo 30, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 1024/2013,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 1163/2014 della Banca centrale europea (BCE/2014/41) ⁽²⁾ stabilisce i meccanismi di calcolo dell'importo totale del contributo annuale per le attività di vigilanza per soggetti e gruppi vigilati; la metodologia e i criteri per il calcolo del contributo annuale per le attività di vigilanza a carico di ciascun soggetto e gruppo vigilato e la procedura per la riscossione da parte della BCE dei contributi annuali per le attività di vigilanza.
- (2) L'articolo 17, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 1163/2014 (BCE/2014/41) richiede alla BCE di effettuare una revisione del presente regolamento, in particolare per ciò che attiene alla metodologia e ai criteri di calcolo dei contributi annuali per le attività di vigilanza a carico di ciascun soggetto e gruppo vigilato entro il 2017.
- (3) Il 2 giugno 2017 la BCE ha lanciato una consultazione pubblica intesa a raccogliere osservazioni dalle parti interessate per la valutazione di possibili miglioramenti al regolamento (UE) n. 1163/2014 (BCE/2014/41). La consultazione pubblica è terminata il 20 luglio 2017.
- (4) Tenuto conto dei commenti ricevuti, la BCE ha rivisto il regolamento (UE) n. 1163/2014 (BCE/2014/41) e ha concluso che il regolamento dovrebbe essere modificato.
- (5) In particolare la BCE ha deciso di non richiedere più pagamenti anticipati dei contributi annuali per le attività di vigilanza. I contributi dovrebbero essere riscossi solo dopo la fine del relativo periodo di contribuzione quando siano stati determinati i costi annuali effettivi. La data di riferimento per i fattori per il calcolo della contribuzione dovrebbe rimanere, di regola, il 31 dicembre del periodo di contribuzione precedente per disporre di un tempo sufficiente alla convalida dei fattori per il calcolo della contribuzione.
- (6) Per la stragrande maggioranza dei soggetti obbligati alla contribuzione, la BCE già riceve le informazioni sulle attività totali e sull'importo complessivo dell'esposizione al rischio ai sensi del regolamento (UE) n. 680/2014 ⁽³⁾ e del regolamento (UE) 2015/534 della Banca centrale europea ⁽⁴⁾. Tali informazioni sono prontamente disponibili ai fini dell'utilizzo per il calcolo del loro contributo per le attività di vigilanza. Pertanto, la raccolta dedicata dei fattori per il calcolo della contribuzione dovrebbe cessare per tali soggetti obbligati al pagamento.
- (7) Inoltre la BCE ha deciso di ridurre i contributi per le attività di vigilanza che devono essere versati dai soggetti e dai gruppi vigilati meno significativi con attività totali pari o inferiori a 1 miliardo di EUR. A tal fine, per tali soggetti e gruppi vigilati il contributo minimo dovrebbe essere dimezzato.
- (8) Inoltre, l'esperienza maturata con l'applicazione del regolamento n. 1163/2014 (BCE/2014/41) dal 2014 ha evidenziato l'opportunità di apportare alcuni chiarimenti e modifiche tecniche.

⁽¹⁾ GU L 287 del 29.10.2013, pag. 63.

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 1163/2014 della Banca centrale europea, del 22 ottobre 2014, sui contributi per le attività di vigilanza (BCE/2014/41) (GU L 311 del 31.10.2014, pag. 23).

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione, del 16 aprile 2014, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza conformemente al Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 191 del 28.6.2014, pag. 1).

⁽⁴⁾ Regolamento (UE) 2015/534 della Banca centrale europea, del 17 marzo 2015, sulla segnalazione di informazioni finanziarie a fini di vigilanza (BCE/2015/13) (GU L 86 del 31.3.2015, pag. 13).

- (9) È necessario prevedere meccanismi transitori in relazione al periodo di contribuzione 2020, poiché quell'anno sarà il primo periodo di contribuzione nel quale la BCE non richiede più il pagamento anticipato del contributo annuale per le attività di vigilanza. Pertanto, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore all'inizio del 2020.
- (10) Pertanto, è opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 1163/2014 (BCE/2014/41),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche

Il regolamento (UE) n. 1163/2014 (BCE/2014/41) è modificato come segue:

1. l'articolo 2 è modificato come segue:

a) il punto 9 è soppresso;

b) i punti 12 e 13 sono sostituiti dai seguenti:

«12. "attività totali":

a) per un gruppo vigilato, il valore totale delle attività determinato in conformità all'articolo 51 del regolamento (UE) n. 468/2014 (ECB/2014/17), escluse le attività delle filiazioni stabilite in Stati membri non partecipanti e paesi terzi, salva diversa decisione del gruppo vigilato ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 3, lettera c);

b) per una succursale tenuta a contribuzione, il valore totale delle attività segnalato a fini prudenziali. Se non è richiesta la segnalazione del valore totale delle attività a fini prudenziali, per attività totali si intende il valore totale delle attività determinato sulla base del più recente bilancio annuale sottoposti a revisione redatti secondo gli International Financial Reporting Standards (IFRS) come applicabili nell'ambito dell'Unione in conformità al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (*) e, qualora tale bilancio non sia disponibili, sulla base del bilancio annuale redatto in conformità alle norme nazionali applicabili in materia di contabilità. Per le succursali tenute a contribuzione che non redigono il bilancio annuale, per attività totali si intende il valore totale delle attività determinato in conformità all'articolo 51, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 468/2014 (BCE/2014/17);

c) per due o più succursali tenute a contribuzione che siano considerate un'unica succursale in conformità all'articolo 3, paragrafo 3, la somma del valore totale delle attività rispettivamente determinata per ciascuna succursale tenuta a contribuzione;

d) in tutti gli altri casi, il valore totale delle attività determinato in conformità all'articolo 51 del regolamento (UE) n. 468/2014 (ECB/2014/17);

13. "importo complessivo dell'esposizione al rischio":

a) per un gruppo vigilato, l'importo determinato al massimo livello di consolidamento all'interno degli Stati membri partecipanti e calcolato in conformità all'articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (**), escluso l'importo dell'esposizione al rischio delle succursali stabilite in Stati membri non partecipanti e paesi terzi salva diversa decisione da parte di un gruppo vigilato ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 3, lettera c);

b) per una succursale tenuta a contribuzione e per due o più succursali tenute a contribuzione che siano considerate un'unica succursale in conformità all'articolo 3, paragrafo 3, zero;

c) in tutti gli altri casi, l'importo calcolato in conformità all'articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013.

(*) Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione dei principi contabili internazionali (GU L 243 dell'11.9.2002, pag. 1).

(**) Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).»;

2. l'articolo 4 è modificato come segue:

a) al paragrafo 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) il soggetto individuato ai sensi delle disposizioni di cui al paragrafo 2, in caso di un gruppo di soggetti tenuti a contribuzione.»

- b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
- «2. Fatti salvi gli accordi stipulati nell'ambito di un gruppo di soggetti tenuti a contribuzione in relazione alla ripartizione dei costi, un gruppo di soggetti tenuti a contribuzione è considerato unitariamente. Ciascun gruppo di soggetti contributori nomina il soggetto tenuto al pagamento per l'intero gruppo e ne notifica l'identità alla BCE. Il soggetto tenuto al pagamento deve essere stabilito in uno Stato membro. Tale notifica si considera valida solo se:
- a) indica il nome del gruppo coperto dalla notifica;
 - b) è sottoscritta dal soggetto tenuto al pagamento per conto di tutti i soggetti vigilati del gruppo;
 - c) perviene alla BCE al più tardi entro il 30 settembre di ogni anno, al fine di poter essere presa in considerazione per l'emissione dell'avviso di contribuzione in relazione al periodo di contribuzione successivo.
- Se alla BCE perviene tempestivamente più di una notifica per gruppo di soggetti contributori, prevale l'ultima notifica ricevuta dalla BCE entro il 30 settembre. Se un soggetto vigilato entra a far parte del gruppo vigilato dopo che la BCE ha ricevuto una valida notifica relativa al soggetto tenuto al pagamento, salvo che la BCE abbia ricevuto informazioni in contrario, la notifica si considera sottoscritta anche per conto di quest'ultimo.»
3. l'articolo 5 è modificato come segue:
- a) al paragrafo 2, il terzo periodo è soppresso;
 - b) è aggiunto il seguente paragrafo 4:
- «4. Entro quattro mesi dalla fine di ciascun periodo di contribuzione, l'importo totale dei contributi annuali per le attività di vigilanza per ciascuna categoria di soggetti vigilati e gruppi vigilati per tale periodo di contribuzione è pubblicata sul sito Internet della BCE.»
4. l'articolo 6 è soppresso;
5. l'articolo 7 è modificato come segue:
- a) il titolo è sostituito dal seguente:
- «Nuovi soggetti vigilati, soggetti non più vigilati o cambiamento della qualificazione»;
- b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
- «2. Ove, a seguito di una decisione della BCE a tale effetto, la BCE assuma la vigilanza diretta di un soggetto o di un gruppo vigilato ai sensi dell'articolo 45 del regolamento (UE) n. 468/2014 (BCE/2014/17) ovvero la vigilanza diretta di un soggetto o di un gruppo vigilato da parte della BCE cessi ai sensi dell'articolo 46 del regolamento (UE) n. 468/2014 (BCE/2014/17), il contributo annuale per le attività di vigilanza è calcolato in base al numero di mesi durante i quali il soggetto o il gruppo vigilato è stato direttamente o indirettamente vigilato da parte della BCE all'ultimo giorno del mese.»
6. l'articolo 9 è soppresso;
7. l'articolo 10 è modificato come segue:
- a) al paragrafo 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
- «a) I fattori per il calcolo della contribuzione utilizzati per determinare il contributo annuale per le attività di vigilanza esigibile nei confronti di ciascun soggetto o gruppo vigilato sono costituiti dall'ammontare, alla data di riferimento:
- i) delle attività totali; e
 - ii) dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio.»
- b) al paragrafo 3, la lettera b) è soppressa e sono inseriti i punti ba), bb), bc) e bd) seguenti:
- «ba) I fattori per il calcolo della contribuzione sono determinati per ciascun periodo di contribuzione sulla base dei dati segnalati dai soggetti vigilati a fini prudenziali con data di riferimento del 31 dicembre del precedente periodo di contribuzione.
- (bb) Ove un soggetto vigilato rediga il bilancio annuale, compreso il bilancio annuale consolidato, sulla base di un esercizio contabile che non coincida con l'anno di calendario, la data di riferimento per le attività totali è la chiusura dell'esercizio corrispondente al precedente periodo di contribuzione.
- (bc) Ove un soggetto o gruppo vigilato sia costituito dopo la relativa data di riferimento specificata alle lettere ba) o bb), ma prima del 1° ottobre del periodo di contribuzione per il quale il contributo è stabilito e, di conseguenza, non sussistano fattori di contribuzione con quella data di riferimento, la data di riferimento per i fattori per il calcolo della contribuzione è la fine del trimestre più vicino alla relativa data di riferimento specificata alle lettere ba) o bb).

- (bd) Per i soggetti e i gruppi vigilati che non siano assoggettati a segnalazioni obbligatorie a fini prudenziali o per i gruppi vigilati che escludano le attività e/o l'importo dell'esposizione al rischio delle filiazioni stabilite in Stati membri non partecipanti e paesi terzi in conformità alla lettera c), i fattori per il calcolo della contribuzione sono determinati sulla base delle informazioni da questi segnalate separatamente ai fini del calcolo del contributo per le attività di vigilanza. I fattori per il calcolo della contribuzione devono essere comunicati all'ANC interessata unitamente alla relativa data di riferimento determinata ai sensi delle lettere ba), bb) o bc), in conformità a una decisione della BCE.»;
- c) al paragrafo 3, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
- «c) Ai fini della determinazione dei fattori per il calcolo della contribuzione, il gruppo vigilato dovrebbe, di regola, escludere le attività e l'importo dell'esposizione al rischio delle filiazioni stabilite in Stati membri non partecipanti e in paesi terzi. I gruppi vigilati possono decidere di non escludere tali attività e/o l'importo dell'esposizione al rischio ai fini della determinazione dei fattori per il calcolo della contribuzione.»;
- d) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
- «4. La somma delle attività totali di tutti i soggetti obbligati al pagamento e la somma degli importi complessivi dell'esposizione al rischio di tutti i soggetti obbligati al pagamento è pubblicata sul sito Internet della BCE.»;
- e) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:
- «5. Ove un soggetto obbligato al pagamento ometta di comunicare i fattori per il calcolo della contribuzione, la BCE determina i fattori per il calcolo della contribuzione in conformità a una decisione della BCE.»;
- f) al paragrafo 6, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
- «b) il contributo minimo è calcolato in percentuale fissa sull'ammontare complessivo dei contributi per le attività di vigilanza per ciascuna categoria di soggetti e gruppi vigilati in conformità all'articolo 8.
- i) Per la categoria dei soggetti e gruppi vigilati significativi la percentuale fissa è pari al 10 per cento. Tale importo è ripartito equamente tra tutti i soggetti obbligati al pagamento. Per i soggetti e i gruppi vigilati significativi con attività totali pari o inferiori a 10 miliardi di EUR, il contributo minimo è dimezzato.
- ii) Per la categoria dei soggetti vigilati meno significativi, la percentuale fissa è pari al 10 per cento. Tale importo è ripartito equamente tra tutti i soggetti obbligati al pagamento. Per i soggetti e i gruppi vigilati meno significativi con attività totali pari o inferiori a 1 miliardo di EUR, il contributo minimo è dimezzato.»;

12. è inserito il seguente articolo 17 bis:

«*Articolo 17 bis*

Disciplina transitoria per il periodo di contribuzione 2020

1. Il contributo annuale per le attività di vigilanza dovuto da ciascun soggetto e gruppo vigilato per il periodo di contribuzione del 2010 è specificato nell'avviso di contribuzione emesso nei confronti del soggetto obbligato al pagamento interessato nel 2021.
2. I risultati positivi o negativi del periodo di contribuzione del 2019, determinati mediante la deduzione dei costi annuali effettivi sostenuti per tale periodo dai costi annuali stimati addebitati per tale periodo di contribuzione, sono presi in considerazione nella determinazione del contributo per le attività di vigilanza per il periodo di contribuzione del 2010.»;

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, conformemente ai trattati.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 5 dicembre 2019.

Per il Consiglio direttivo della BCE
La presidente della BCE
Christine LAGARDE
